

FORUM ANTIRICICLAGGIO
Il “nuovo” d.lgs. 231/2007
Milano, 3 maggio 2017

**Le novità in materia di adeguata verifica,
profilatura della clientela e
modalità di tenuta dell’Archivio Unico Informatico**

Ettore Valsecchi

L'approccio basato sul rischio

Il Gafi (FATF), nel luglio 2007 (**prima che entrasse in vigore il d.lgs. 231/07**), aveva messo in guardia:

By adopting a risk-based approach, competent authorities and financial institutions are able to ensure that measures to prevent or mitigate money laundering and terrorist financing are commensurate to the risks identified. **This will allow resources to be allocated in the most efficient ways.** The principle is that resources should be directed in accordance with priorities so **that the greatest risks receive the highest attention.** The alternative approaches are that resources are either applied evenly, so that all financial institutions, customers, products, etc. receive equal attention, or that resources are targeted, but on the basis of factors other than the risk assessed. **This can inadvertently lead to a 'tick box' approach with the focus on meeting regulatory needs rather than combating money laundering or terrorist financing.**

L'approccio basato sul rischio

Tick box o check box o «casella di spunta»



L'approccio basato sul rischio

Il Gafi (FATF), nel luglio 2007 (**prima che entrasse in vigore il d.lgs. 231/07**), aveva messo in guardia:

Luglio 2007

Con l'approccio basato sul rischio, le autorità competenti e le istituzioni finanziarie sono in grado di garantire che le misure per prevenire e attenuare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo siano commisurate ai rischi individuati.

Ciò consentirà di destinare le risorse nel modo più efficiente.

Il principio contempla **di destinare le risorse in base alle priorità, affinché siano i rischi maggiori a ricevere la massima attenzione.**

Gli approcci alternativi prevedono invece l'utilizzo delle risorse in modo uniforme, in modo che «tutto» (clienti, prodotti, ecc.) ricevano la medesima attenzione.

Queste impostazioni diverse dal RBA, possono inavvertitamente portare ad un approccio 'casella di spunta' concentrando il lavoro al soddisfacimento dei dettami «normativi» invece di puntare al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'approccio basato sul rischio

**La «nuova 231» conferma e, di fatto, preme
l'acceleratore sull'utilizzo
dell'Approccio Basato sul Rischio:**

- **Rischio Nazionale**
- **Rischio Soggetto Obbligato**
- **Rischio Cliente**

L'approccio basato sul rischio

Necessità di disporre di strumenti informatici:

**Soggetti obbligati a «maggior rischio» →
Strumenti informatici «raffinati»**

**Soggetti obbligati a «minor rischio» →
Strumenti informatici**

L'approccio basato sul rischio

Conoscenza del cliente:

E' necessario utilizzare albi ed elenchi che, sempre più frequentemente, vengono messi a disposizione dei soggetti obbligati da parte delle Autorità e da altri fornitori

L'approccio basato sul rischio

«Questionario» o «Percorso guidato»?

Il «Questionario», cartaceo o elettronico che sia, è predefinito e non può quindi tener conto del rischio.

I «Percorsi guidati» invece propongono all'operatore quali informazioni sono necessarie in funzione di particolarità del cliente e del rischio calcolato DURANTE la raccolta.

L'adeguata verifica

A cosa serve?

In particolare, gli operatori sono chiamati ad effettuare un'”adeguata verifica” dei propri clienti, a **individuare il profilo economico** e, alla luce di questo, a valutare attentamente le singole operazioni proposte allo scopo di rifiutare quelle che appaiano riconducibili a riciclaggio e segnalarle all'autorità.”

La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario - Il ruolo della Banca d'Italia

Testimonianza del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Anna Maria Tarantola

L'adeguata verifica

Adeguata verifica «ordinaria»

Il Titolare effettivo

E' stato recepito nella norma primaria quanto «consigliato» nel Provvedimento sull'adeguata verifica di Banca d'Italia

«4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, **il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.**»

L'adeguata verifica

Adeguata verifica «ordinaria»

Il registro dei titolari effettivi

... ma quando?

**Rischio di «burocratizzazione»
dell'identificazione e verifica.**

L'adeguata verifica

La «rivoluzione» dell'adeguata verifica semplificata

**Si passa da un'adeguata verifica semplificata
«predeterminata» dalla norma**

- Intermediari finanziari
- Pubblica amministrazione
- Società quotate

**alla responsabilizzazione dei soggetti obbligati
che dovranno decidere autonomamente
quando applicarla**

L'adeguata verifica semplificata

Articolo 23 (Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti all'articolo 18.

L'adeguata verifica semplificata

I «criteri tecnici» dell'attuale normativa diventano «indici di basso rischio» di cui i soggetti obbligati debbono «tener conto»

L'adeguata verifica semplificata

Art. 23, comma 2: Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:

- 1) società ammesse alla quotazione ...;
- 2) pubbliche amministrazioni ...;
- 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio. ai sensi della lettera c);

L'adeguata verifica semplificata

Notiamo che, tra gli «indici di basso rischio» per un'eventuale adeguata verifica semplificata, non sono più ricompresi i clienti «soggetti obbligati».

Come fare l'adeguata verifica di una Banca, un'Assicurazione, una SIM, una SGR, ...?

... e il «parallelismo»

ADV semplificata → esenzione registrazione AUI?

L'adeguata verifica semplificata

3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio. ai sensi della lettera c);

Notiamo anche che si introduce l'ovvio concetto di rischio collegato al paese di residenza del cliente.

L'adeguata verifica semplificata

...

b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- 1) contratti di assicurazione vita ... in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
- 2) forme pensionistiche complementari;
3. regimi di previdenza...;
5. prodotti in cui i rischi ... sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;

L'adeguata verifica semplificata

Notiamo che ancora non sono ricomprese le polizze vita collettive a copertura del rischio di credito (CPI, PPI)

Il cliente è stato identificato e verificato dal soggetto obbligato collocatore ed è stato sottoposto ad un'istruttoria per la concessione del finanziamento!

Più verificato di così!

L'adeguata verifica semplificata

...

c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:

- 1) Stati membri;
- 2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 4) paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

L'adeguata verifica semplificata

Le categorie di Paesi richiamate

| Art | Comma | Lettera | Paesi |
|-----|-------|---------|---|
| 1 | 1 | f | Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale |
| 1 | 1 | bb | Paesi terzi ad alto rischio |
| 23 | 1 | c-2 | Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo |
| 23 | 1 | c-3 | Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose |
| 23 | 1 | c-4 | Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI. |
| 24 | 2 | c-1 | Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI |
| 24 | 2 | c-2 | Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose |
| 24 | 2 | c-3 | Paesi soggetti a sanzioni, embargo. o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali |
| 24 | 2 | c-4 | Paesi che finanziano. o sostengono. attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche |
| 24 | 5 | A | Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea |
| 70 | 2 | | Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi |

L'adeguata verifica rafforzata

Sussiste l'obbligo «sempre» per:

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

L'adeguata verifica rafforzata

Segue una lista di «fattori» di cui tener conto:

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
- 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

L'adeguata verifica rafforzata

Segue una lista di «fattori» di cui tener conto:

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

L'adeguata verifica rafforzata

Segue una lista di «fattori» di cui tener conto:

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero. rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano. ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI; .
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo. o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) Paesi che finanziano. o sostengono. attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

L'adeguata verifica «conto terzi»

Non è cambiato molto, ma vale la pena di rivederla ...

Art. 27

1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi, nell'ambito di un rapporto continuativo ... ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale

L'adeguata verifica «conto terzi»

Non è cambiato molto, ma vale la pena di rivederla ...

2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.

L'adeguata verifica «conto terzi»

Non è cambiato molto, ma vale la pena di rivederla ...

3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

L'adeguata verifica «conto terzi»

Non è cambiato molto, ma vale la pena di rivederla ...

Articolo 28 (Responsabilità dei soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti.

L'adeguata verifica «conto terzi»

Il terzo deve:

- ✓ **Attestare l'identificazione del cliente (anche eseguita non in presenza)**
- ✓ **Attestare che ha un rapporto continuativo in essere**
- ✓ **Deve trasmetterla direttamente al soggetto obbligato**
- ✓ **Attestare che ha correttamente eseguito l'adeguata verifica**
- ✓ **Trasmettere al soggetto obbligato i dati richiesti**

L'adeguata verifica «conto terzi»

Il soggetto obbligato deve:

- ✓ **Definire quali dati gli debbono essere trasmessi**
- ✓ **Definire come debbano essere trasmessi (carta, file, transazioni)**
- ✓ **Verificare correttezza e completezza dei dati ricevuti dal terzo**
- ✓ **Poter ottenere i documenti, se richiesto**

L'Archivio Unico Informatico

Nella «nuova 231» non se ne parla più.

Gli «obblighi di registrazione» sono diventati «obblighi di conservazione»,

ma la «registrazione» è una modalità di «conservazione»!

L'Archivio Unico Informatico

Art.31 (Obblighi di conservazione)

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

L'AUI è conforme

L'Archivio Unico Informatico

Art.31 (Obblighi di conservazione)

2. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

L'AUI è conforme

L'Archivio Unico Informatico

Art.31 (Obblighi di conservazione)

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, ... o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

L'AUI è conforme

L'Archivio Unico Informatico

Art.32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)

1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali ...

L'AUI è conforme

L'Archivio Unico Informatico

Art.32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)

2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell' operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. ...

L'AUI è conforme

L'Archivio Unico Informatico

Art.32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)

2. ... Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a);

L'AUI è conforme

L'Archivio Unico Informatico

Art.32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)

2. ... Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo ..., dall'esecuzione dell'operazione ..., dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo ...;

L'AUI è conforme

L'Archivio Unico Informatico

Art.32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)

2. ... Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

L'AUI è conforme

L'Archivio Unico Informatico

Art.32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)

2. ... Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

L'AUI è conforme

L'Archivio Unico Informatico

Art.32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)

3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

L'AUI è conforme

L'Archivio Unico Informatico

Art.34 (Disposizioni specifiche)

3. ... nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.

E' I'AUI!

L'Archivio Unico Informatico

Art.34 (Disposizioni specifiche)

3. ... nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.

E' I'AUI!

Comunicazioni oggettive

Articolo 47 (Comunicazioni oggettive)

1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Comunicazioni oggettive

Articolo 47 (Comunicazioni oggettive)

3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di Sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.

FORUM ANTIRICICLAGGIO

Il “nuovo” d.lgs. 231/2007

Milano, 3 maggio 2017

Grazie per l'attenzione

Ettore Valsecchi